



Roma, Lì 05 maggio 2020

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L'iter legislativo del decreto Cura Italia

In Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16, è stata pubblicata la Legge 24 aprile 2020, n. 27 con il titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”.

L'iter legislativo del decreto Liquidità

In data 20 aprile 2020, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” è oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Inammissibile il ricorso redatto con la tecnica dell’“assemblaggio”

L’Ordinanza 22 aprile 2020, n. 8035 della Suprema Corte ribadisce l’inammissibilità dei ricorsi per cassazione redatti per il tramite della c.d. tecnica del “assemblaggio” o “infarcitura”, ossia mediante la mera riproduzione grafica di atti processuali o evidenze documentali.

Tale scelta redazionale, infatti, si pone in contrasto con i canoni della specificità e dell’autosufficienza, richiesti dall’art. 366, comma 1, c.p.c.. A tal riguardo, la cennata norma prevede che il contenuto del ricorso per cassazione deve racchiudere, a pena d’inammissibilità, (i) “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”, (ii) “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano” e, infine, (iii) “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Il percorso argomentativo sotteso alla pronuncia in commento, la quale segue orientamento recente ma ormai radicato, muove dal presupposto per cui la c.d. tecnica di “assemblaggio” priva il ricorso di un momento di sintesi che è funzionale ad una chiara individuazione della censura sollevata ed un preciso inquadramento giuridico dell’asserita violazione normativa.

In proposito, poi, la Sentenza del 4 aprile 2018, n. 8245 della Cassazione aveva già evidenziato che tale scelta redazionale impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell’informazione, ma il sostanziale “mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le

argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso.

La Corte di Cassazione, infatti, non ha l'onere di provvedere all'indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso.

2. Per il reato di omesso versamento IVA rileva solo il debito fiscale risultante dalla dichiarazione

Tra gli ultimi depositi della Suprema Corte di Cassazione, la Sentenza n. 12378 del 2020 conferma il principio di diritto secondo cui, ai fini del perfezionamento del reato di omesso versamento di cui all'art. 10-ter, D.lgs. n. 74 del 2000, rileva esclusivamente il debito IVA risultante dalla dichiarazione, risultando influenti le discrasie emerse dall'esame delle annotazioni contabili.

Per l'effetto, dunque, è sufficiente che l'autore di siffatta fattispecie delittuosa si rappresenti, sotto il profilo dell'oggetto della condotta omissiva, il mancato versamento del debito dichiarato e non quello altrimenti desumibile dalle risultanze contabili.

Ed infatti, nell'ambito del reato di omesso versamento di cui all'art. 10-ter, D.lgs. n. 74 del 2000, la scelta del Legislatore è stata quella di non strutturare la fattispecie in esame intorno al debito effettivo, valorizzando solo quello dichiarato e distinguendola dalle diverse fattispecie di cui agli artt. 2, 3, e 4, D.lgs. n. 74 del 2000. Ciò, si desume chiaramente dal testo dell'art. 10-ter, D.lgs. n. 74 del 2000, laddove si pone l'accento che il debito erariale deve risultare solamente "*in base alla dichiarazione annuale*".

Al contrario, invece, la condotta delle fattispecie di cui agli artt. 2, 3, e 4, D.lgs. n. 74 del 2000 ha una connotazione più artificiosa, essendo deputata a sanzionare le condotte di coloro che, al fine di evadere le imposte, edulcorano dichiarativi e documenti contabili.

3. La perdita della qualifica di ente non commerciale presuppone la prova dell'esercizio esclusivo o principale di attività commerciale

La Suprema Corte ha avuto modo di fornire importanti chiarimenti in ordine alla distinzione, ai fini fiscali, tra qualità di ente non commerciale da quella relativa alla qualificazione delle attività commerciale o non commerciale poste in essere dall'ente.

Prima di esaminare tali chiarimenti, va evidenziato che il caso della controversia aveva ad oggetto un'associazione sportiva dilettantistica, regolarmente iscritta ad una delle federazioni affiliate al CONI, a cui erano stati notificati diversi avvisi di accertamento per più periodi d'imposta.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate contestava alla associazione di aver operato di fatto come un ente commerciale e, per l'effetto, ha sottoposto a tassazione i relativi proventi, i quali sono stati riqualificati "di natura commerciale".

Nel corso dei gradi merito, l'associazione ha fornito prove sufficienti per dimostrare che l'attività esercitata non avesse natura commerciale, determinando l'annullamento degli atti impositivo. Malgrado ciò, l'Ufficio ricorreva per cassazione, ritenendo dirimente, ai fini del disconoscimento del trattamento fiscale agevolativo previsto per le associazioni sportive, la circostanza per il presidente dell'associazione rivestiva anche la carica di amministratore unico del centro sportivo, proprietario degli impianti e avente la forma societaria di S.r.l., nel medesimo periodo d'imposta oggetto di accertamento.

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria con l'ordinanza 27 aprile 2020, n. 8182, cogliendo l'occasione per rimarcare la distinzione tra l'individuazione dei presupposti per assumere la qualità di ente non commerciale da quella relativa alla qualificazione delle attività, come commerciali o non commerciali.

Nel caso di specie – osservano i giudici della Suprema Corte – le contestazioni dell'Ufficio avrebbero potuto indurre a riqualificare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUIR, alcune attività non commerciali in commerciali, ma non avrebbero potuto portare al disconoscimento della natura non commerciale dell'associazione. Come anticipato, tale circostanza si manifesta solo laddove l'ente abbia avuto per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

4. L'imposta di successione in tema di Trust è dovuta solo al momento del trasferimento del bene al beneficiario finale

Il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni si manifesta solo al trasferimento finale ed eventuale del bene al beneficiario designato. Questo perché la semplice costituzione del *Trust* non rileva ai fini della citata imposta, essendo una mera apposizione di un vincolo giuridico su bene, che risulta una circostanza fiscalmente neutra.

Quanto appena illustrato, è stato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente Ordinanza 29 aprile 2020, 8281.

Il caso aveva ad oggetto un contribuente a cui, in qualità di *trustee*, veniva notificato un avviso di accertamento e liquidazione per l'imposta di successione, ipotecaria e catastale in relazione alla costituzione di un *Trust*.

Nella fase di merito, la CTR aveva accolto le ragioni erariali, ritenendo che l'imposta di successione sia dovuta anche con riferimento ai vincoli di destinazione, tra i quali rientra appunto il *trust*.

La Cassazione, invece, diversamente dal Collegio regionale, ha ribadito il recente orientamento secondo cui l'imposta su successioni e donazioni di cui all'art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006 è dovuta in relazione alla costituzione di un *Trust* ma non al momento della costituzione e solo a seguito del trasferimento del bene al beneficiario, rappresentando tale circostanza un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 della Costituzione. In assenza di tale trasferimento, il *Trust* risulta fiscalmente neutro.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 27 aprile 2020: Erogazioni liberali in denaro effettuate alla presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione civile (Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17. Marzo 2020, n. 18)**

Con la risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni sulla documentazione che il contribuente deve conservare per fruire dei benefici fiscali legati alle erogazioni liberali nell'ambito dell'emergenza COVID-19, con particolare riferimento alle liberalità effettuate in favore del Dipartimento della Protezione civile (artt. 66 e 99 del D.L. n. 18 del 2020).

L'Agenzia ha innanzitutto precisato che, per fruire delle agevolazioni previste dall'art. 66 del D.L. n. 18 del 2020, le erogazioni aventi ad oggetto somme di denaro dovranno essere effettuate tramite strumenti che ne consentano la tracciabilità (versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

Inoltre, l'erogazione dovrà essere opportunamente documentata, attraverso ricevuta del versamento bancario o postale ovvero – in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata – attraverso l'estratto conto della società che gestisce tali carte. In entrambi i casi, dovrà essere possibile individuare dalla causale del versamento il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e la finalità dello stesso (vale a dire il finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Nel caso in cui dalla ricevuta del versamento o dall'estratto conto della carta non sia possibile individuare queste informazioni (ente beneficiario, carattere di liberalità e finalità dell'erogazione), al fine della fruizione delle detrazioni/deduzioni previste dal citato art. 66 sarà necessario che l'ente beneficiario rilasci al donante un'apposita ricevuta, dalla quale risulti anche che le erogazioni sono destinate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza.

Con specifico riferimento alle erogazioni in favore della Protezione Civile l'Agenzia delle entrate ha specificato che – in caso di versamento su conti corrente dedicati all'emergenza – ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale sarà sufficiente esibire in sede di dichiarazione dei redditi copia della ricevuta del bonifico, purché dalla stessa emerga inequivocabilmente che esso è stato effettuato su un conto corrente appositamente dedicato alle donazioni in ambito COVID-19, aperto dalla Protezione civile in forza dell'art. 99 del D.L. n. 18 del 2020.

Nel caso in cui il versamento alla Protezione civile sia effettuato tramite piattaforme di crowdfunding, o tramite collettori intermediari, per godere delle agevolazioni dell'art. 66 occorrerà essere in possesso della ricevuta del versamento, dell'estratto conto o della ricevuta attestata l'operazione effettuata, nonché della attestazione rilasciata dal gestore della piattaforma o dall'ente intermediario, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

Nel caso in cui i versamenti siano invece effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, o nel caso in cui le ricevute di versamento o gli estratti conto non riportino tutte le informazioni richieste dalla prassi (carattere di liberalità, destinatario dell'erogazione, finalità della stessa), ai fini

della fruizione delle detrazioni e deduzioni previste sarà necessario che il destinatario rilasci la specifica ricevuta, dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

2. Riunione della Cabina di regia sul terzo settore

Lo scorso 29 aprile si è riunita la Cabina di regia per il Terzo settore, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione e indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore (ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 117 del 2017). Alla Cabina di regia ha partecipato anche l'Avv. Gabriele Sepio, in qualità di membro del Consiglio nazionale del Terzo settore.

Tra le principali questioni emerse, il sostegno alla liquidità degli enti – attraverso un'estensione della platea dei beneficiari delle misure introdotte dal Governo e un incremento del Fondo di cui all'art. 72 del D.lgs. n. 117/2017 – e un supporto agli enti non profit per garantire la ripresa dello svolgimento delle loro attività, tramite un'adeguata fornitura di dispositivi di protezione individuale e la copertura assicurativa dei volontari che operano nel settore socio-sanitario contro la patologia COVID-19.

Sollecitata anche la finalizzazione del DPCM 5 per mille, il cui testo è attualmente stato inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del relativo parere.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

1. Nuovi obblighi informativi sulle trattenute sindacali

Con il Decreto ministeriale emanato in data 18 febbraio 2020 è stato introdotto l'obbligo da parte degli enti erogatori di trattamenti pensionistici di fornire ai titolari di tali trattamenti tutte le informazioni riguardanti eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali corredate dall'indicazione del loro importo e della loro decorrenza.

Identica comunicazione deve essere resa qualora ci sia l'attivazione o la variazione della trattenuta sindacale sul trattamento pensionistico.

2. Messaggio INPS n. 1822 del 2020

Con il Messaggio n. 1822, emanato il 30 aprile, l'INPS ha precisato che, qualora durante la sospensione del lavoro dovesse insorgere lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali in quanto l'attività lavorativa è totalmente sospesa e il lavoratore, che non è tenuto a comunicare lo stato di malattia, continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia abbia preceduto la sospensione dell'attività lavorativa, si possono verificare due casi:

1. Il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse qualora la totalità del personale operante nell'ufficio, reparto o simili cui appartiene il lavoratore ha altresì sospeso l'attività;
2. In caso contrario, il lavoratore beneficerà dell'indennità di malattia se prevista dalla legislazione vigente.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Risposta ad interpello 52/2020: IVA e crediti ereditari

Con la risposta ad interpello n. 52/2020, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema delle prestazioni di servizi professionali svolte in vita dal de cuius e per le quali si sia generato un credito a favore degli eredi.

L'agenzia richiama una precedente risoluzione, ossia la n. 34/2019 in cui, innanzitutto, chiarisce che tali prestazioni rientrano nel campo di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto anche se il de cuius avesse anticipatamente chiuso la partita IVA e, in aggiunta, precisa l'impossibilità per gli eredi di chiudere

la partita IVA del defunto professionista fino a quando ci siano ancora fatture da incassare o prestazioni da fatturare.

Tali principi, secondo quanto riportato dalla risoluzione, sono in linea con la sentenza n. 8058/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Gli obblighi di fatturazione, tuttavia, devono essere assolti non già dagli eredi, bensì dal curatore fallimentare.

I compensi da liquidare agli eredi conservano comunque la loro natura per cui sconteranno la tassazione che sarebbe stata applicata qualora tali redditi fossero stati percepiti dal de cuius.

ALTRE NOVITÀ

1. **Risposta a interpello 123/2020: Conferimento d'azienda, successiva fusione inversa e valutazione anti-abuso**

Con la risposta a interpello n. 123 del 2020, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema del conferimento d'azienda e della successiva fusione inversa, mettendo in evidenza come, tale ultima operazione, nel caso di specie, non comporti alcun indebito vantaggio fiscale.

In particolare, ci si sofferma sulla fusione inversa del consorzio nella società incorporante, controllata dal consorzio stesso e nella quale confluirà il patrimonio del consorzio, al fine di estinguere quest'ultimo il cui patrimonio è costituito principalmente da partecipazioni sociali e relative posizioni giuridiche sia soggettive che processuali.

Ai fini del conferimento, i Comuni consorziati otterranno partecipazioni al capitale sociale della società proporzionalmente alle quote già detenute nel consorzio stesso.

Secondo il parere dell'Agenzia, in tale operazione di fusione inversa non è ravvisabile una fattispecie abusiva ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212/2000, non comportando alcun indebito vantaggio fiscale, subordinatamente alla condizione che la stessa si svolga secondo le disposizioni dell'articolo 172 TUIR e, in generale, secondo le disposizioni in tema di fiscalità dei soci.

La fusione, infatti, appare un'operazione fisiologica al fine dell'estinzione del consorzio.

2. **Comunicazioni relative agli strumenti di pagamento elettronici tracciabili**

L'Agenzia delle Entrate, in data 29 aprile, ha pubblicato il provvedimento recante termini, modalità e contenuto delle comunicazioni da inviare all'Agenzia stessa e relative agli strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Tali comunicazioni, il cui invio partirà dal prossimo 1° luglio, devono essere assolute da soggetti, come operatori finanziari, che operano con imprenditori, artigiani, o professionisti con regimi di convenzioni per l'accettazione degli strumenti di pagamento elettronici.

Le comunicazioni sono altresì funzionali all'attribuzione del credito di imposta previsto all'articolo 22, commi 1 e 1-*bis* del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020; la disposizione riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni dovute sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi il cui pagamento sia avvenuto, da parte dei consumatori finali, con strumenti elettronici tracciabili.

Attraverso il Sistema di Interscambio dati (Sid) gli operatori finanziari e simili dovranno comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, una serie di dati tra cui il codice fiscale dell'esercente, il numero totale di operazioni di pagamento effettuate, l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riferite a consumatori finali e l'ammontare dei costi fissi periodici.

Qualora siano commessi errori o omissioni nella trasmissione dei dati, è possibile inviare una comunicazione di annullamento, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, e trasmetterne una nuova con i dati rettificati entro lo stesso termine. Il risultato della trasmissione è successivamente comunicato attraverso un esito di elaborazione.

Il provvedimento, infine, specifica l'obbligo, per gli esercenti che usufruiscono del credito di imposta, di conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per 10 anni a partire dall'anno in cui si è usufruito dell'agevolazione stessa; ciò anche al fine degli eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. **Nuovo metodo di calcolo per gli ISA**

Cambia il calcolo relativo ai livelli di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019, secondo quanto individuato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020.

Il giudizio di affidabilità fiscale, e dunque i benefici premiali connessi, potrà essere calcolato attraverso la media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per l’anno di imposta 2018 e 2019.

Ricordiamo brevemente che tra i benefici fiscali riconosciuti al contribuente che abbia ottenuto un punteggio particolarmente virtuoso rientrano, ai sensi dell’articolo 9-bis, d.l. n. 50/2017:

1. Esonero dall’applicazione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50 mila euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20 mila euro annui relativamente a imposte dirette e IRAP;
2. Esonero dall’applicazione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA per un importo non superiore a 50 mila euro;
3. Esclusione dall’applicazione della disciplina sulle società non operative secondo quanto prescritto dalla legge n. 724/1994 e dal d.l. n. 138/2011;
4. Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
5. Esclusione della determinazione sintetica del reddito;
6. Anticipo di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Come sopra accennato, per il periodo di imposta 2019 è introdotto un nuovo metodo di calcolo; esso si basa sulla media ottenuta a seguito dell’applicazione degli indici stessi per il 2018 e il 2019, aumentando il livello di affidabilità in misura pari a “0,5” per i benefici premiali la cui soglia è pari a 8 e a 8,5 con riferimento ad un unico anno di imposta e mantenendo lo stesso valore con riferimento ai benefici premiali la cui soglia, sempre con riferimento ad un solo anno, è pari a 9.

Più dettagliatamente, per i benefici connessi alla compensazione delle imposte dirette, IRAP, IVA e rimborso IVA si richiede che il contribuente abbia ottenuto un punteggio pari a 8 nel periodo d’imposta 2019 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 calcolato come media tra gli ISA relativi al 2019 e quelli relativi al precedente periodo di imposta.

Per la disapplicazione della disciplina delle società non operative, il contribuente deve aver ottenuto un punteggio almeno pari a 9 nel periodo d’imposta 2019 o, alternativamente, una media tra i punteggi del periodo di imposta 2019 e 2018 pari a 9.

È richiesto un punteggio pari almeno ad 8,5, ottenuto nel periodo di imposta 2019, per l’esclusione degli accertamenti analitico-presuntivi, ovvero, alternativamente una media dei punteggi, relativi ai due periodi di imposta, pari a 9.

Infine, con riferimento all’innalzamento delle soglie per l’accertamento sintetico del reddito, il contribuente deve aver ottenuto nel periodo di imposta 2019 un punteggio pari almeno a 9 o, alternativamente, una media relativa ai punteggi ottenuti nel periodo di imposta 2019 e 2018 pari a 9.

Non sono, invece, stati previsti nuovi criteri per la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; resta, dunque, fermo il precedente punteggio pari almeno ad 8.

4. Dichiarazione 730 precompilata

Il 5 maggio 2020 sarà disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia, la cui iniziale entrata in vigore era stata prevista per il 15 aprile; tuttavia, a causa della situazione emergenziale connessa al COVID-19 si è dovuto necessariamente prevedere uno slittamento.

Per accedervi, attraverso il sito internet dell’Agenzia, bisognerà utilizzare, alternativamente, Spid, pin e password forniti dall’Agenzia a seguito dell’abilitazione a Fisconline, pin rilasciato dall’INPS oppure la Carta nazionale dei servizi.

Di seguito si riportano i vari passaggi da seguire e le scadenze collegate alla precompilata:

- Dal 14 maggio il contribuente ha la facoltà di accettare, modificare e inviare i dati della 730 precompilata dall’Amministrazione finanziaria;
- Il modello Redditi, a partire dal 14 maggio, potrà soltanto essere modificato;
- A partire dal 19 maggio si potrà procedere con la trasmissione telematica del modello Redditi precompilato;
- Dal 25 maggio si potrà completare, integrare o annullare la dichiarazione dei redditi trasmessa;
- Fino al 22 giugno è possibile annullare e sostituire il modello 730/2020
- Il 30 settembre scade il termine utile per presentare la dichiarazione dei redditi precompilata 2020 da parte dell’interessato, del sostituto d’imposta o Caf;

- Entro il 26 ottobre bisogna consegnare al Caf o ad un professionista abilitato il 730 integrativo, soltanto nel caso in cui ci sia un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata;
- Fino al 10 novembre è possibile presentare il 730 correttivo di tipo 2 (ossia caso in cui l'Agenzia abbia comunicato il diniego all'esecuzione del conguaglio da parte del sostituto di imposta indicato in dichiarazione);
- Al 30 novembre è fissata la scadenza per presentare il modello redditi 2020 precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo o aggiuntivo del 730/2020.

Tra i nuovi dati presenti nella precompilata, uno spazio consistente è occupato dalle spese sanitarie detraibili; sono infatti aumentate le categorie dei medici tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sulle prestazioni erogate, quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, biologi.

Relativamente all'assistenza fiscale, si prevede che i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possano inviare a Caf e professionisti abilitati la scansione della delega all'accesso alla propria dichiarazione precompilata, o trasmettere, in forma libera, la scansione di un'autorizzazione appositamente sottoscritta con il consenso ad accedere alla dichiarazione.

5. Modifica del contratto di locazione per riduzione del canone

A seguito dell'emergenza da COVID-19, qualora il contribuente abbia ridotto il canone di locazione al proprio inquilino, può registrare subito la modifica del contratto e comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte dirette e del Registro.

Tale comunicazione può essere inoltrata anche mediante Pec o mail corredata dalla scansione dell'accordo di riduzione, dal modello 69 compilato e sottoscritto e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso dei documenti originali.

L'ufficio, successivamente, effettua il controllo della documentazione e la registrazione.

In alternativa, il contribuente che abbia proceduto alla modifica del contratto, potrà procedere alla registrazione anche al termine dell'attuale situazione emergenziale.

6. Nuovo modello per la sospensione dei mutui sulla prima casa

A seguito della conversione in legge del decreto Cura Italia è stato pubblicato, sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il nuovo modulo per accedere alla sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa.

Con la conversione, infatti, è stata ampliata la platea dei beneficiari ed è stata altresì prevista la sospensione dei finanziamenti di importo fino a 400 mila euro, innalzando dunque la precedente soglia pari a 250 mila euro, e dei finanziamenti concessi dal Fondo di garanzia per l'acquisto dei mutui prima casa.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA